

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA

Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 1° marzo 2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Tutela della storia toponomastica

1. Il Comune di San Mauro Torinese tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 - Disciplina della materia

1. Il presente Regolamento disciplina, in ragione delle leggi vigenti in materia e pertanto nell'osservanza del R.D. Legge 10.05.1923 n° 1158, convertito in Legge 17.04.1925 n° 473 "Norme per il mutamento delle vecchie strade e piazze comunali" e della Legge 23.06.1927 n° 1188 "Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei", le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all'art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n° 223 anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata.

Art. 3 - Organo competente a deliberare

1. Le intitolazioni e le collocazioni di cui all'art. 2 sono deliberate dalla Giunta Comunale che si avvale, come organo consultivo, della Commissione Comunale per la Toponomastica di cui al successivo art. 4.

2. A tal fine la Commissione è periodicamente informata dagli uffici preposti in ordine alle strade, aree, edifici o strutture per le quali è necessario procedere ad intitolazione.

TITOLO II - COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Articolo 4 - Composizione della Commissione

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale, in riunioni appositamente convocate.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio o suo delegato, con funzioni di verbalizzante.
3. Possono essere altresì invitati, in qualità di esperti, personalità competenti in materia.
4. Alle riunioni della Commissione è invitato il Sindaco o suo delegato.

Art. 5 – Competenze della Commissione Comunale per la Toponomastica

1. La Commissione per la Toponomastica, previa istruttoria delle istanze o delle proposte d'ufficio, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:
 - a) richieste di intitolazione generiche per quanto concerne gli spazi (intesi come parchi, giardini, monumenti, lapidi, scuole, edifici pubblici in genere) o le aree (ivi comprese quelle di circolazione intese come vie, vicoli, viali , strade ecc.) da intitolare;
 - b) richieste di intitolazione o proposte d'ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
 - c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

2. La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:
- a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di San Mauro Torinese, all'esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di San Mauro Torinese.
3. Il parere nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del precedente comma si esplicita sulle iscrizioni lapidarie e sul loro eventuale corredo decorativo, sul luogo della loro apposizione e sulle caratteristiche materiali (fisiche e dimensionali).
4. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre alla Giunta Comunale l'apposizione di determinate iscrizioni commemorative.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 6 - Funzioni consultive

1. La Commissione è tenuta a pronunciarsi sulle proposte della Giunta Comunale in merito a strade, aree, edifici ed altre strutture per le quali è necessario procedere all'intitolazione, entro trenta giorni dalla richiesta del parere. Qualora la Commissione non provveda nei termini, la Giunta procede autonomamente.
 2. La Commissione è altresì tenuta a pronunciarsi, entro sessanta giorni, sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da parte di:
 - a) Presidente del Consiglio Comunale;
 - b) Sindaco;
 - c) un componente del Consiglio Comunale;
 - d) un componente della Giunta Comunale;
 - f) un'Associazione iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni;
 - g) almeno 100 Cittadini.
 3. Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.
 4. Il Presidente informa comunque la Commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della Commissione stessa.
 5. La Commissione, esprimendo il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 2, può decidere:
 - l'accoglimento o il rigetto, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza.
 6. Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data tempestiva comunicazione ai proponenti.
 7. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini la maggioranza prevista dall'articolo 8 per l'accoglimento, provvede la Giunta.
 8. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni.
- Per l'intitolazione a personalità per le quali non sia ancora decorso il termine decennale prescritto, dovrà essere richiesta l'autorizzazione prevista dalla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

Articolo 7 - Funzioni d'iniziativa

1. La Commissione può proporre alla Giunta l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare.
2. Qualora la Giunta Comunale accolga la proposta procede conformemente adottando la deliberazione prevista dall'articolo 3 .
3. Nel caso in cui la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione, il Sindaco ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa .

Art. 8 – Convocazione

1. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno dei lavori, trasmesso ai suoi componenti almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta.
2. Per la validità della riunione è richiesto il numero legale previsto per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 9 - Procedura per le proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio ovvero su richiesta.
2. Le proposte di denominazione possono essere:
 - specifiche, quando individuino sia il toponimo che l'area o la struttura da denominare;
 - generiche, quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
3. Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l'oggetto quando la richiesta sia specifica.
4. In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:
 - nome e cognome;
 - data e luogo di nascita;
 - luogo e data di morte;
 - curriculum vitae.
5. La Commissione per la Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può richiedere eventuali supplementi di documentazione.

Art. 10 - Procedura per le proposte di lapidi e monumenti

1. Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi commemorative o dedica e realizzazione di monumenti dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell'iscrizione).
2. In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle prescrizioni indicate dalla Commissione per la Toponomastica, devono integrare la stessa con:

- l'autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell'area su cui sono previste le opere di installazione;
- l'autorizzazione della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico – paesaggistici.

Art. 11 – Attività

1. La Commissione provvede a fornire comunicazione al competente Ufficio e/o alla Giunta Comunale in merito all'accettazione o al rigetto della proposta di denominazione, corredata da specifica motivazione sulla decisione intrapresa. Quando, unitamente all'accettazione, sia stata prevista l'effettiva attribuzione della denominazione, il relativo parere conterrà anche l'indicazione dell'oggetto denominato, delle strade o altro luogo; la Commissione stila, altresì, un elenco per le possibili future denominazioni.
2. In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali quando questi siano necessari per altro titolo o per altre norme.

Art. 12 – Attuazione

1. Le intitolazioni, dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti, sono attuate entro 60 giorni dalla conclusione dell'iter procedimentale.
2. Le inaugurazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio Comunale, dandone comunicazione all'Assessore competente.

Articolo 13 - Edifici scolastici

1. Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313 è demandato alla Presidenza della Commissione secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa.

TITOLO IV - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 14 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15 – Sospensione dei termini

1. I termini previsti dal presente Regolamento sono sospesi nei periodi compresi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio. Sono altresì sospesi, in caso di turno elettorale per l'elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale, nel periodo compreso tra l'indizione dei comizi elettorali e la prima seduta del Consiglio medesimo.

Art. 16 - Rinvio alla legislazione in materia.

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia .